

SCHEMA DI REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AREE
PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO
ED ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

PREDISPOSTO A CURA DELL'UNIONE NAZIONALE ESERCENTI
SPETTACOLI POPOLARI AUTONOMI LAVORATORI VIAGGIANTI
U.N.E.S.P.A.L.V. - U.I.L. — Via Messina, 7/ d - Tel. 201.235 — 90141 Palermo

Art. 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli viaggianti, per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo, giusto l'art. 9 — 1° comma e 2° comma — della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono effettuate dalla Amministrazione comunale in base alle norme del presente regolamento, approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo citato.

Art. 2

Gli esercenti Imprese di Spettacoli viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli uffici del Comune non prima di tre mesi dal giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.

Art. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla-osta ministeriale di agibilità, valido per l'anno in corso e della licenza di P. S., per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda le generalità, la residenza od eventuale altro recapito, ed indicare, per l'attrazione che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla-osta ministeriale, precisandone esattamente le misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta.

Art. 4

L'assegnazione delle concessioni, per i vari tipi di attrazioni, verrà fatta dall'Autorità Comunale, in base ai seguenti requisiti:

1) *anzianità di frequenza alla manifestazione* con lo stesso tipo di attrazione;

2) *anzianità di appartenenza alla Categoria dello Spettacolo viaggiante* e di gestione del mestiere od attrazione che si intende installare;

3) *anzianità di residenza nel Comune.*

Il requisito n. 1) ha prevalenza assoluta rispetto ai successivi.

Va considerato a parte, come requisito preferenziale, l'attrazione di « tipo nuovo ». Per « tipo nuovo » si intende un'attrazione che si differenzia in modo sostanziale da quelle tradizionali. In tale caso, però, la concessione non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

Art. 5

E' esclusa la partecipazione al Parco per rotazione. Sono fatte salve le due seguenti ipotesi valide per tutti i tipi di attrazioni:

1) allorché il numero dei posti stabilito dalla Amministrazione, d'intesa con i rappresentanti di Categoria, per un determinato tipo di attrazione, sia inferiore al numero dei richiedenti, e gli stessi posseggano uguali requisiti;

2) allorché si rendano disponibili dei posti (per rinuncia od altri motivi) e vi siano più candidati aventi uguali requisiti.

Art. 6

L'anzianità di frequenza costituisce requisito strettamente personale, e viene a cessare quando il titolare di una attrazione sostituisce questa con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non costituire eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del Parco.

Ai fini dell'assegnazione delle aree, l'acquisita anzianità dell'Impresa sarà da considerarsi tra i criteri prioritari anche nel caso che il titolare dell'Impresa stessa sia deceduto ed un membro del suo stesso nucleo familiare, di fatto convivente e già cooperante col defunto, sia divenuto proprietario e gestisca direttamente l'attrazione.

Art. 7

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 8

Il concessionario è tenuto ad installare, e gestire direttamente, l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione. Ogni accorgimento, avente lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 9

Per un periodo di almeno 60 giorni anteriore all'inizio dell'attività di ogni Parco di Divertimento, tradizionalmente organizzato nel territorio comunale, non saranno effettuate concessioni di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello Spettacolo viaggiante.

In concomitanza con il Parco, od eventualmente con i Parchi di Divertimento, tradizionalmente allestiti in occasione delle manifestazioni previste all'art. 2, non saranno concesse altre autorizzazioni.

Anche per le installazioni su terreni privati dovranno osservarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 10

Le concessioni di suolo pubblico per l'installazioni di Parchi di Divertimento, di cui all'art. 7 della legge n. 337, ovvero le concessioni per le installazioni di complessi secondari (intendendosi per tali quelli aventi non più di 5 attrazioni) o di singole attrazioni, ferme restando le limitazioni di cui al precedente art. 9, sono soggette alle presenti norme regolamentari, con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 4. Qualora i richiedenti abbiano pari requisiti si procederà ad assegnazione mediante sorteggio.

Art. 11

Il Comune, d'intesa con le organizzazioni di Categoria, determina la precisa durata della manifestazione, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 12

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo

pubblico, dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

Art. 13

In tutti i Parchi di Divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

Art. 14

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati comunali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme d'igiene in materia.

Art. 15

Le inadempienze alle norme sopra indicate comporteranno la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai Parchi di Divertimento organizzati nel territorio comunale.

Art. 16

Fa obbligo agli esercenti che se per causa di forza maggiore devono rinunciare alla concessione avuta, di avvisare le autorità per iscritto almeno 15 giorni prima, per poterli sostituire con delle domande rimaste senza piazza.

I sigg. Sindaci sono pregati di tenere conto degli esercenti che non rispettano quanto sopra citato.

Art. 17

Gli esercenti che hanno ottenuto la piazza e si installano, non devono smontare l'attrazione se prima non termina la concessione del parco.